

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1803**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti

*Seduta del 6 ottobre 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella ricerca di nuovi fondi da acquisire al bilancio dello Stato fortemente impegnato nel soddisfacimento di spese di carattere inderogabile, il mercato di consumo degli oli minerali lubrificanti è apparso particolarmente idoneo a sopportare un aggravio fiscale.

Trattandosi, invero, di prodotti i cui prezzi di mercato sono largamente remunerativi per i singoli operatori, sembra lecito presumere che il predetto aggravio possa essere agevolmente sopportato dagli operatori stessi.

Infatti, limitando l'indagine ai lubrificanti altri, tassati a lire 90 per chilogrammo, che sono quelli di più largo impiego, con particolare riferimento agli oli per automobili, si rileva che i prezzi di mercato libero, com-

prensivi degli aggravii fiscali, variano da lire 330 a lire 515 al chilogrammo, a seconda delle diverse qualità e delle differenti marche immesse in commercio.

Le aliquote d'imposta sugli oli minerali lubrificanti attualmente in vigore sono invece quelle stabilite dal decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, confermate dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, e cioè:

a) oli lubrificanti bianchi, lire 11.300 per quintale;

b) oli lubrificanti altri, da lire 9.000 per quintale.

Elevando l'aliquota d'imposta da lire 90 a lire 124 al chilogrammo per i lubrificanti altri, con un aumento di lire 34, si deduce che l'incidenza dell'imposta è contenuta in proporzioni tali da evitare, come già accen-

nato, il fenomeno della traslazione, essendo gli operatori in grado di mantenere invariati i prezzi di vendita.

Le proposte variazioni, nell'ipotesi che l'inasprimento fiscale non determini alcuna contrazione nel consumo e che questo si mantenga nella stessa misura accertata per l'esercizio finanziario 1954-55, dovrebbe dare un maggiore introito di circa cinque miliardi secondo il seguente conteggio:

oli bianchi, chilogrammi 9.210.512 ×  
lire 44 = L. 405.262.528  
lubrificanti altri chilogrammi 135.221.  
858 × lire 34 = » 4.597.543.172  
Totale L. 5.002.805.700?

Sulla base di tali criteri si è predisposto il presente decreto-legge costituito da cinque articoli che qui di seguito si vanno ad illustrare.

Con l'articolo 1 si stabilisce in lire 15.700 al quintale la imposta di fabbricazione sui

lubrificanti bianchi ed in lire 12.400 al quintale quella sui lubrificanti altri.

Gli articoli 2 e 3 concernono la denuncia delle giacenze che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente, ai fini dell'applicazione della differenza di imposta derivante dal disposto dell'articolo 1 e dettano norme per la liquidazione ed il pagamento del tributo differenziale.

L'articolo 4 prevede sanzioni per chi, essendovi obbligato, omette di presentare la denuncia delle giacenze o la presenta inesatta od in ritardo.

L'articolo 5, infine, prescrive che il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, come è indispensabile, data la natura delle disposizioni.

Di questo decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.

*Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231, del 6 ottobre 1955.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni del trattamento fiscale degli oli minerali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio ed il commercio con l'estero:

DECRETA:

ART. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine sugli oli minerali lubrificanti sono stabilite nella seguente misura:

- |                                       |    |                     |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| a) oli lubrificanti bianchi . . . . . | L. | 15.700 per quintale |
| b) oli lubrificanti altri . . . . .   | »  | 12.400 per quintale |

ART. 2.

L'aumento di imposta, derivante dal disposto dell'articolo 1, si applica anche agli oli minerali lubrificanti che abbiano assolto le presistenti aliquote e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque e dovunque posseduti in quantità complessivamente superiore a 10 quintali.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e alla circoscrizione doganale, competente per territorio, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3.

Il supplemento di imposta dovuto in base all'articolo 2 deve essere versato alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro 20 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

ART. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai cinque stabiliti nel predetto articolo 2.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA  
— CORTESE — MATTARELLA.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.